



Commissione Paritetica CONI - CNDCEC

Relazione riepilogativa dei lavori svolti

Giugno 2026

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente

Dott. Andrea Mancino

Componenti CONI

Avv. Claudia Cariatì

Avv. Alvio la Face

Avv. Francesca Macioce

Avv. Gabriele Sepio

Avv. Ivan Simeone

Componenti CNDCEC

Dott. Giuseppe Avezzano

Dott. Fabrizio Escheri

Dott. Giuliano Genchi

Dott. Maurizio Masini

Dott. David Moro

Dott. Alberto Rigotto

Staff tecnico

Dott.ssa Annalisa De Vivo – Ufficio Monitoraggio Legislativo CNDCEC

Avv. Jessica Pettinacci – Studio E-IUS Tax and Legal

Avv. Giacomo Scicolone – Studio E-IUS Tax and Legal

Sommario

1. Introduzione	4
2. Adozione di criteri di differenziazione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva (c.d. MOCAS) sulla base di alcuni parametri (es. numero di tesserati, percentuale di minori rispetto al totale dei tesserati, fatturato, valutazione del rischio e adozione di specifici strumenti di controllo interno. società/associazioni sportive multidisciplinari, ecc.).....	5
3. Valutazione di compatibilità del c.d. Modello 231 al modello di prevenzione sportiva per la tutela contro abusi, violenze e discriminazioni nello sport. Osservazioni e proposte; modello semplificato di prevenzione e soglie dimensionali	9
4. Ripartizione/Perimetrazione del ruolo/funzioni e competenze della figura del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni/ dell'ASD/SSD affiliata e del responsabile delle politiche di safeguarding della FSN/DSA e EPS	13
5. Requisiti di professionalità per la nomina dei responsabili contro abusi, violenze e discriminazioni. Attivazione di percorsi dedicati di formazione organizzati dal CONI e rilascio di attestato di partecipazione finalizzato all'iscrizione in un Albo Nazionale tenuto dal CONI per i soggetti che non hanno i requisiti di professionalità	15
6. Istituzione della figura del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni/safeguarding officer collegiale/monocratico	20
7. Nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni interno per le ASD/SSD di piccole dimensioni	22
8. Introduzione della figura del c.d. "safeguarding condiviso"	24
9. Razionalizzazione e semplificazione delle articolazioni territoriali –delle FSN, DSA e APS	26
10. Introduzione di una procedura di segnalazione da parte dei minori ("Child friendly")	28
11. Osservazioni conclusive.....	36

1. Introduzione

Nel corso del primo semestre del 2025, la Commissione Paritetica istituita congiuntamente dal CONI e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha avviato un percorso di approfondimento e analisi su alcune rilevanti tematiche introdotte dalla riforma dello sport relative all'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva (MOCAS), ai codici etici e di condotta, nonché alla figura del safeguarding officer.

La Commissione si è insediata in data 27 gennaio 2025 presso la sede del CONI a Roma, dando avvio a un lavoro collegiale caratterizzato da un confronto costruttivo e multidisciplinare tra rappresentanti del sistema sportivo e professionisti dell'area economico-giuridica. Successivamente, si sono svolte ulteriori riunioni in presenza nelle date del 10 febbraio e del 12 marzo 2025, oltre a un ultimo incontro da remoto tenutosi il 5 giugno 2025. All'esito della prima riunione, è stata redatta una relazione preliminare, datata 4 febbraio 2025, che ha costituito la base per la successiva discussione, sviluppatasi nel corso della riunione del 10 febbraio. Le osservazioni formulate dai rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono state raccolte in un documento datato 26 marzo 2025.

In preparazione alla seduta del 12 marzo 2025 è inoltre pervenuto alla Commissione un ulteriore contributo tecnico, datato 11 marzo 2025, che ha raccolto ulteriori spunti e osservazioni scaturiti dall'analisi congiunta degli esiti delle prime due riunioni (27 gennaio e 10 febbraio). Il documento, unitamente alla relazione preliminare del 4 febbraio 2025, ha offerto un approfondimento specifico sulla declinazione delle nuove disposizioni nell'ambito della regolamentazione adottata dalla FIGC, contribuendo in modo significativo all'inquadramento delle criticità di ordine applicativo che caratterizzano il settore calcistico e, in particolare, le società e associazioni dilettantistiche affiliate alla Federazione.

Il lavoro della Commissione si è orientato all'individuazione di proposte operative finalizzate a migliorare l'efficacia degli strumenti previsti dalla normativa vigente, con

un focus particolare sul ruolo dei modelli organizzativi, sulla tutela dell'integrità e dei valori etici nello sport e sulla concreta implementazione delle figure di safeguarding. Particolare attenzione è stata riservata alle esigenze delle associazioni e società sportive dilettantistiche di minori dimensioni, che, a causa delle loro ridotte strutture organizzative e delle limitate risorse economiche e professionali, incontrano spesso difficoltà nell'adeguarsi agli obblighi normativi.

La presente relazione finale intende dunque restituire una sintesi ragionata delle riflessioni maturate, delle criticità emerse e delle proposte formulate, con l'obiettivo di contribuire concretamente al processo di miglioramento e semplificazione del quadro regolamentare, nell'ottica di una maggiore sostenibilità e accessibilità del sistema sportivo italiano.

2. Adozione di criteri di differenziazione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva (c.d. MOCAS) sulla base di alcuni parametri (es. numero di tesserati, percentuale di minori rispetto al totale dei tesserati, fatturato, valutazione del rischio e adozione di specifici strumenti di controllo interno. società/associazioni sportive multidisciplinari, ecc.)

Il settore dello sport dilettantistico è costituito da migliaia di realtà che si differenziano per dimensione, organizzazione interna, disponibilità finanziarie.

Questa situazione rende necessario valutare la possibilità di applicare modelli organizzativi differenziati che, pur garantendo il pieno rispetto delle norme vigenti, siano effettivamente ed efficacemente applicabili alle diverse realtà sportive.

A tal fine occorre definire MOCAS differenziati sulla base sia di parametri oggettivi rappresentativi delle dimensioni e della struttura organizzativa delle società/associazioni sportive riportati nella tabella di seguito indicata, sia su parametri soggettivi che sono rappresentativi della reale situazione di rischio delle singole ASD/SSD, così come emerge dall'analisi svolta da ogni singolo ente per l'individuazione delle aree e del calcolo del rischio per il proprio modello sportivo.

Infatti, solo l'adozione congiunta di tali parametri oggettivi e soggettivi consente all'ente di piccole/medie dimensioni di valutare i propri rischi specifici e adottare risposte personalizzate con controlli mirati per prevenire i rischi concreti di ogni singolo ente.

Inoltre, i parametri soggettivi dovranno essere valutati anche sulla base dell'adozione di misure minime di controllo che riducono il rischio.

L'obiettivo del presente lavoro è quello di garantire una semplificazione amministrativa, applicando modelli che siano efficaci e coerenti con la normativa e in grado di migliorare il sistema del controllo interno, evitando in questo modo l'adozione di strumenti di controllo e obblighi solo formali e non sostanziali.

Nell'ottica di agevolare le ASD/SSD di ridotte dimensioni è necessario, altresì, utilizzare e regolamentare al meglio il sistema piramidale individuato dalla Delibera CONI n. 255/2023 e dai Principi fondamentali dell'Osservatorio Permanente per le politiche di safeguarding del CONI (nel prosieguo anche solo "Principi CONI") nonché offrire indicazioni sulla redazione dei modelli e delle principali procedure operative in funzione preventiva. A tale scopo occorre individuare in concreto i compiti e le competenze delle diverse figure professionali che intervengono nel sistema safeguarding e prevedere dei principi minimi per l'attuazione della segnalazione, che rappresenta il principale presidio di prevenzione del sistema safeguarding. Infatti, occorre prendere atto che le ASD/SSD di ridotte dimensioni non sono tutte in grado di accedere a figure professionali specializzate per la redazione dei modelli sportivi e delle procedure complesse per la prevenzione delle condotte previste dal safeguarding. Pertanto, anche la semplice indicazione e redazione di schemi base (Modelli sportivi, procedure, compiti dei safeguarding delle ASD/SSD) contribuisce e agevola l'attuazione dei sistemi di controllo nelle ASD/SSD di piccola dimensione.

La semplificazione dovrà inoltre garantire alle associazioni o alle società sportive dilettantistiche affiliate di evitare costi eccessivi soprattutto nei casi di realtà di minori

dimensioni e di, conseguenza, favorire l'attuazione del sistema safeguarding proprio in quelle realtà che hanno mostrato particolari difficoltà di adottare strumenti di controllo.

Con riferimento ai parametri individuati:

PARAMETRO	PROPOSTA
NUMERO TESSERATI	- Fino a 100 - Da 101 a 500 - Da 501 a 1000 - Oltre 1.000
PERCENTUALE DI MINORI RISPETTO AL NUMERO DI TESSERATI	- 0-50% - 51-100%
RICAVI COMMERCIALI ANNUI	- Fino a € 100.000 - Da € 101.000 a 250.000 - Da 251.000 a 500.000 - Da € 501.000 a 1,5 mln. - Oltre 1,5 ml. fino a 2.5 mln. - Oltre 2,5 ml. fino a 5 mln. - Oltre 5 mln.
TIPOLOGIA ENTE	- ASD - SSD - Società sportive professionistiche
MULTIDISCIPLINARIETÀ	- Monodisciplina - Pluridisciplina
TIPOLOGIA ATTIVITÀ	- Sport olimpici - Sport paralimpici - Sport riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport diversi da quelli svolti nell'ambito di una FSN, DSA o EPS riconosciuti da CONI e CIP
LIVELLO COMPETITIVO	- Attività didattiche e formative - Attività agonistiche - Attività professionistiche
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ELEMENTO SOGGETTIVO) E ADOZIONE DI SPECIFICI STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO	- Adozione di un MOG semplificato solo per gli enti di piccole dimensioni che hanno un livello di rischio medio-basso (media di tutte le attività a rischio) nelle aree di rischio individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. j) dei Principi CONI, da valutare anche sulla base di specifici parametri tra cui: periodicità e tempistiche

	allenamenti (giornalieri, settimanali, orari serali), personale presente agli allenamenti, numero minori tesserati, periodicità convivenza, ritiri e trasferte, trasporti, struttura del personale (numero di tecnici e dirigenti, livello di dipendenza dal tecnico), luogo di gara e/o luogo dove avvengono gli allenamenti - Adozione procedura segnalazione e previsione di ulteriore destinatario in caso di conflitto d'interesse o inerzia - Obbligo di frequenza dei corsi safeguarding da parte di tutto il personale che ha contatti diretti/indiretti con i minori - Relazione periodica al safeguarding dell'ente (safeguarding office/ responsabile per le politiche di safeguarding) ed eventualmente all'organo di vertice dell'ente da parte del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sull'attuazione del sistema safeguarding della ASD/SSD e di eventuali criticità
STRUTTURA DEL PERSONALE	- Tecnici qualificati - Volontari - Personale amministrativo - Presenza di collaboratori esterni e/o consulenti
PROPORZIONALITÀ DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO E GOVERNANCE	- Piccole realtà (semplificazione amministrativa/supporto formativo/strumenti digitali) - Medie realtà (monitoraggio contabile/gestionale/relazioni periodiche su attività e bilanci) - Grandi realtà (trasparenza, revisione e compliance)
PIANI DI SVILUPPO E INCENTIVAZIONE	- Supporto per la crescita: attività formative o eventuale sviluppo di banche dati per segnalazioni; premialità per multidisciplinarietà e promozione sport giovanile (agevolazioni per investimenti sport giovanile e diversificazione discipline)

SISTEMA DI VERIFICA E ADEGUAMENTO PERIODICO	- Revisione biennale (dei parametri) - Flessibilità nell'adattamento (eliminazione degli ostacoli burocratici nel passaggio da una categoria all'altra) - Monitoraggio tecnologico (semplificazione della raccolta dei dati e migliorare la gestione dei modelli)
---	---

3. Valutazione di compatibilità del c.d. Modello 231 al modello di prevenzione sportiva per la tutela contro abusi, violenze e discriminazioni nello sport. Osservazioni e proposte; modello semplificato di prevenzione e soglie dimensionali

Dall'esame della normativa attualmente in vigore emerge la necessità di individuare procedure - proporzionate alle dimensioni e alla complessità degli enti - idonee ad implementare modelli efficacemente applicabili alle realtà di riferimento e adattabili alle diverse tipologie di organizzazioni sportive.

In tal senso, la *ratio* assunta alla base della costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001 può assolutamente ampliarsi e trovare applicazione nella costruzione dei MOCAS, in una logica di integrazione e conseguente semplificazione.

La stessa normativa di cui all'art. 16, comma 4 del D.lgs. 39/21 prevede che le ASD/SSD *“già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto 231/2001 lo integrano in base a quanto disposto al comma 2”*.

Tale integrazione si renderà necessaria solamente per quegli enti che hanno adottato tale modello. Per le ASD/SSD che non hanno adottato il modello 231 sarà sufficiente l'adozione del MOCAS.

Ma proprio per le società o associazioni che non adottano il modello 231, solitamente quelle di minori dimensioni, e che, di conseguenza, non hanno competenze specifiche in materia di sistemi di prevenzione e di controllo interno, si rende necessario individuare uno *“schema di modello base semplificato”* che abbia dei parametri e requisiti minimi tali da consentire un'attuazione immediata e ponderata della normativa

safeguarding. A tale scopo, si è notato che l’elencazione di requisiti minimi del Modello non è, da sola, in grado, di agevolare e favorire l’adozione del sistema safeguarding, tenuto conto della complessità e specificità del sistema di prevenzione. Proprio per questo appare utile proporre modelli base, linee guida, istruzioni operative che siano di supporto per le ASD/SSD per orientarsi nella redazione dei modelli sportivi. Occorre però evidenziare che tali modelli richiedono un adattamento da parte delle ASD/SSD e, pertanto, dovranno essere personalizzati, ossia costruiti sulla base delle modalità concrete di svolgimento dell’attività dell’ente; di conseguenza, il modello base dovrà essere valutato ed eventualmente integrato o modificato per renderlo aderente alla propria realtà e alle specifiche esigenze di prevenzione delle singole ASD/SSD.

Inoltre, per agevolare l’attuazione del sistema di safeguarding anche per le realtà sportive di medie e grandi dimensioni, si propone un “*schema di modello base*” conforme alla normativa statale e del CONI in materia di safeguarding. Anche in questo caso, sulla base dei principi di prevenzione che prevedono l’adozione di modelli “personalizzati” si renderà necessario adeguare il modello sulla base delle modalità concrete di svolgimento dell’attività dell’ente; i modelli dovranno, quindi, essere valutati ed eventualmente integrati per renderli aderenti alla realtà e alle specifiche esigenze di prevenzione delle singole ASD/SSD.

In altre parole, dando seguito a quanto statuito nel punto 2) del Protocollo CNDCEC-CONI, è opportuno:

- 1) individuare uno “schema semplificato” di modello di prevenzione degli abusi e delle violenze in ambito sportivo, a beneficio degli enti sportivi dilettantistici di minori dimensioni, con riferimento ai quali, in ragione delle ridotte strutture organizzative e dell’esiguità delle risorse disponibili, risultano del tutto evidenti le difficoltà di adeguamento alle normative in esame;
- 2) definire uno “schema unitario” di modello organizzativo, per tutti gli altri enti sportivi, inteso quale sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati

mediante l'individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai destinatari dello stesso.

Con riferimento al punto 2), lo schema deve compendiare, da un lato, le indicazioni fornite dal D.lgs. 36/2021, dal D.lgs. 39/2021 e dalla normativa CONI (Delibera n. 255/2023 e Principi CONI) ai fini della predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista; e, dall'altro, le *best practices*, le linee guida e l'apporto dottrinale e operativo dei professionisti competenti per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati *ex* D.lgs. 231/2001. A tal fine, dovranno essere adottati dei **correttivi** che permettano di adeguare il rischio alle condotte previste dalla normativa safeguarding, tenendo conto della specificità organizzative e di *governance* degli enti sportivi (sia società che associazioni).

In tal senso, si dovrebbe ipotizzare un'unica mappatura dei rischi, che tenga conto:

- dei reati rilevanti ai fini 231;
- dei reati e degli altri illeciti (anche non penali) connessi alle violazioni in ambito sportivo safeguarding.

Al fine di fornire una adeguata formalizzazione e tracciabilità di tale mappatura, la stessa andrebbe effettuata, seppur con i correttivi che la rendono adattata alle casistiche in esame, secondo la metodologia prevista per la valutazione del rischio e normalmente applicata in ambito 231.

Lo schema deve altresì descrivere gli ambiti di operatività del responsabile contro gli abusi *ex* art. 33, co. 6, D.lgs. 36/2021 e dell'Organismo di Vigilanza *ex* art. 6, co. 1, lett. b), D.lgs. 231/2001, nonché del responsabile delle politiche di safeguarding dell'ente, delimitandone le rispettive competenze in caso di coesistenza dei tre organi di controllo.

Proposta

Si propone di individuare tre soglie dimensionali del tipo “minima”, “media”, “alta”, suggerendo in relazione:

- ⇒ alla **soglia minima**, la sola adozione del MOCAS secondo lo schema del “modello base semplificato”;
- ⇒ alla **soglia media**, l’adozione del MOCAS secondo lo schema di un “modello base”;
- ⇒ alla **soglia alta**, la valutazione in merito all’opportunità di adozione del modello integrato “MOCAS – 231” di cui al punto precedente, ovvero all’eventuale preferenza per una *compliance* separata alle due normative, risultando inopportuna l’adozione di uno schema semplificato.

Ai fini dell’individuazione delle tre soglie potrebbero rilevare i valori e i parametri oggettivi e soggettivi già considerati precedentemente (forma giuridica, fatturato, numero dei dipendenti, valutazione del rischio e strumenti di controllo adottati, ma anche presenza o meno di altre funzioni di controllo interno).

Caratteristiche dei MOCAS

La definizione di un modello base standard da parte del CONI assume un’importanza cruciale per l’attuazione del sistema safeguarding in quanto offre un supporto concreto e pratico, tale da consentire alle ASD/SSD di potersi orientare in questo complesso sistema di prevenzione e offrire una attuazione effettiva ed efficace dei MOCAS, piuttosto che risolversi in un esercizio meramente compilativo e/o burocratico.

Al riguardo, si osserva che in alcuni casi i modelli proposti prevedono strumenti e misure di controllo particolarmente incisive che, seppur astrattamente coerenti con le finalità di prevenzione e tutela, dovranno essere valutate e adeguate alla realtà della struttura e alle modalità di svolgimento dell’attività dell’ente; tali strumenti/misure potranno, quindi, essere eventualmente integrati/ridotti o modificati per renderli aderenti alle specifiche esigenze di prevenzione delle singole ASD/SSD.

In tal senso, il modello da adottare deve tenere ben presenti le finalità della norma (prevenire gli abusi/violenze sui minori e proteggere la loro integrità fisica e morale) e

quindi è necessario che il modello sportivo individui nel modo più puntuale possibile le condotte di abuso, violenza e discriminazione, anche con la descrizione delle singole condotte oggetto di prevenzione e degli eventuali principi giuridici che ne definiscano i concetti.

4. Ripartizione/Perimetrazione del ruolo/funzioni e competenze della figura del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni/ dell'ASD/SSD affiliata e del responsabile delle politiche di safeguarding della FSN/DSA e EPS

È fondamentale – anche per agevolare le ASD/SSD di piccole e medie dimensioni nell'individuazione dei soggetti che dovranno ricoprire l'incarico di safeguarding – che siano perimetrati i compiti e le competenze attribuite ai responsabili safeguarding (responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni) di ciascuna ASD/SSD affiliata per svolgere correttamente il ruolo affidato al fine di evitare conseguenze negative per il sodalizio sportivo, anche allo scopo di distinguere tale ruolo rispetto alle competenze rimesse al responsabile delle politiche di safeguarding della FSN/DSA o EPS cui l'ASD/SSD è affiliata.

Tale perimetrazione consente ai soggetti che ricoprono l'incarico di essere consapevoli delle responsabilità e delle proprie funzioni ed evitare una sovrapposizione di compiti.

Nell'ambito del contesto regolamentare delineato dal CONI (Delibera n. 255/2023 e Principi CONI) per l'attuazione del sistema safeguarding, appaiono necessari alcuni chiarimenti volti a delimitare e individuare la funzione dei due organi, al fine di evitare sovrapposizioni o attribuzioni di funzioni non in linea con i principi di controllo preventivi.

Attualmente la normativa di riferimento prevede che:

- I. **al responsabile delle politiche di safeguarding** è attribuita la funzione di *«vigilare sull'adozione da parte delle associazioni e società sportive dei modelli e dei codici di condotta, sul loro aggiornamento e sulla loro osservanza, adottando altresì le opportune iniziative (...)*» (cfr. Delibera n. 255/2023); mentre,

- II. **al responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni** è affidato il compito di *«prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione (...)»* (cfr. Delibera n. 255/2023).

In tale ottica si ritiene opportuno integrare **l'articolo 5, comma 2** dei Principi CONI con l'indicazione dei seguenti compiti in capo al responsabile safeguarding della ASD/SSD affiliata (responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni):

- a. vigilare sull'adozione, funzionamento e osservanza del MOCAS, del codice di condotta e dei relativi protocolli/procedure interne curandone l'aggiornamento, avvalendosi, eventualmente, anche di professionisti dotati di competenze specifiche nelle materie giuridiche-economiche, esperti in ambito del diritto sportivo e psicologi;
- b. adottare le opportune iniziative per garantire il rispetto delle politiche di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione all'interno della ASD/SSD;
- c. gestire le segnalazioni di abusi, violenze e discriminazioni e garantire la tutela del segnalante anche avvalendosi, eventualmente, di professionisti esterni dotati di competenze specifiche in materia;
- d. adottare un regolamento interno di funzionamento e una procedura di segnalazione per i destinatari, avendo cura di darne la massima diffusione e pubblicizzazione anche attraverso la pubblicazione sulla homepage della ASD/SSD e l'affissione presso la sede, previa comunicazione all'organo di vertice. In caso di conflitto d'interesse del responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni, la segnalazione dovrà essere trasmessa al responsabile per le politiche di safeguarding della FSN/DSA/EPS;
- e. trasmettere relazioni periodiche all'organo di vertice della ASD/SSD sull'esito dei controlli, sul monitoraggio dei risultati conseguiti e sulle proposte migliorative, nonché un piano d'azione al fine di consentire una valutazione

- annuale delle misure adottate dall'affiliata anche per risolvere eventuali criticità riscontrate;
- f. garantire il coordinamento con il responsabile per le politiche di safeguarding della FSN/DSA/EPS cui l'ASD/SSD è affiliata;
 - g. accedere in qualsiasi momento alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso;
 - h. segnalare agli organi competenti eventuali condotte rilevanti.

I compiti attribuiti al responsabile delle politiche di safeguarding della FSN/DSA/EPS sono, invece, quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 4, comma 3 del Modello di Regolamento previsto dalla **Delibera n. 255/2023 (attualmente facoltativi)** con alcune integrazioni e l'aggiunta della seguente ulteriore funzione:

g) intervenire in caso di inerzia o conflitto di interesse del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'ASD/SSD affiliata anche per quanto riguarda la procedura di segnalazione.

5. Requisiti di professionalità per la nomina dei responsabili contro abusi, violenze e discriminazioni. Attivazione di percorsi dedicati di formazione organizzati dal CONI e rilascio di attestato di partecipazione finalizzato all'iscrizione in un Albo Nazionale tenuto dal CONI per i soggetti che non hanno i requisiti di professionalità

Con riguardo alle competenze dei responsabili safeguarding dell'ASD/SSD affiliata e del responsabile delle politiche di safeguarding delle FSN/DSA/EPS, sarebbe opportuno, ai fini della nomina, fissare dei requisiti minimi di professionalità e prevedere dei corsi qualificanti in caso di assenza di predetti requisiti.

Attualmente la normativa CONI prevede solo requisiti facoltativi (si veda la Delibera n. 255/2023 - Modello di regolamento, cfr. art. 4).

A tale scopo si ritiene che possa essere consigliabile prevedere i seguenti requisiti minimi:

Requisiti professionali del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni:

- I. avvocati con comprovata e documentata esperienza nell'ambito del diritto sportivo, della normativa safeguarding e *compliance* d.lgs. 231/2001 degli enti;
- II. dottori commercialisti ed esperti contabili con comprovata e documentata esperienza nell'ambito del diritto sportivo, della normativa safeguarding e *compliance* d.lgs. 231/2001 degli enti;
- III. psicologi iscritti al relativo albo professionale con comprovate e documentate esperienze e conoscenza nell'ambito della normativa sportiva, dei fondamenti dei diritti dei minori in ambito civile e penale e prevenzione abusi nonché della normativa safeguarding e dei sistemi di controllo interno.

In assenza dei già menzionati requisiti minimi di professionalità di cui ai punti I, II e III, è necessario che il soggetto nominato abbia partecipato, con esito positivo, al corso certificato dal CONI.

Proposte

Dopo l'art. 5, aggiungere un nuovo articolo ai Principi CONI che, riprendendo i criteri **sopra descritti**, preveda “*requisiti minimi per la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e responsabile delle politiche di safeguarding*”.

Al riguardo, si propongono gli step di seguito individuati per la gestione dei corsi qualificanti a favore di coloro che non sono in possesso dei requisiti di professionalità, organizzati dal CONI e dagli enti o istituzioni autorizzate:

- percorso formativo certificato con obbligo di aggiornamento
- definizione chiara delle funzioni e responsabilità
- sviluppo di un sistema di monitoraggio e segnalazione efficace

I corsi qualificanti dovranno essere finalizzati a garantire l'acquisizione di **competenze specifiche sui seguenti temi.**

Aree formative principali:

- **Diritto sportivo e della normativa in materia di safeguarding, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di abusi e violenze sui minori, ai fondamenti di diritto penale applicabili e alle responsabilità degli enti sportivi e dei soggetti incaricati delle funzioni di tutela (safeguarding officer)**

Norme nazionali e internazionali in materia di protezione dei minori e contrasto alle discriminazioni; integrazione con il Codice di Giustizia Sportiva, il Codice penale e il D.lgs. 231/2001. Conoscenza della normativa, dell'organizzazione e della governance delle ASD/SSD e sull'etica dello sport.

- **Psicologia dello sport e pedagogia**

Dinamiche psicologiche relative a minori, atleti vulnerabili e vittime di abusi; strumenti per prevenire e gestire situazioni di disagio e denuncia.

- **Tecniche di gestione delle segnalazioni e whistleblowing**

Creazione di un sistema sicuro ed efficace per raccogliere e gestire segnalazioni di violenza, abuso o discriminazione ispirati ai principi e metodi previsti del sistema whistleblowing, in quanto compatibili.

Formazione sulle procedure di indagine interna e collaborazione con le autorità giudiziarie e sportive.

- **Gestione del rischio e compliance**

Strumenti di audit e risk approach per monitorare e valutare l'applicazione delle politiche safeguarding.

Modelli di prevenzione ispirati ai principi del D.lgs. 231/2001 per le organizzazioni sportive.

Struttura della formazione

- Corso base (20-30 ore) → Formazione iniziale obbligatoria per acquisire competenze generali.

- Aggiornamento annuale (10 ore) → Obbligo di formazione continua per il mantenimento della qualifica.

Ente certificatore

Creazione di un Albo Nazionale dei responsabili safeguarding, con iscrizione vincolata alla sussistenza dei requisiti minimi di professionalità o al rilascio della certificazione dei corsi rilasciata dal CONI.

I corsi di formazione potranno essere promossi direttamente dal Coni tramite la Scuola di formazione e/o tramite le Scuole Regionali dello Sport, oppure dai singoli organismi e istituzioni preventivamente individuati e autorizzati dal CONI, purché rispettino i parametri e le indicazioni sviluppate dal CONI medesimo.

Riconoscimento e incentivazione del ruolo

Per favorire l'implementazione efficace della figura del responsabile safeguarding, è necessario promuovere presso gli affiliati l'importanza di tale figura per garantire al sodalizio sportivo di non incorrere in sanzioni sportive (e non).

Conclusioni

Il possesso dei requisiti di professionalità da parte del responsabile safeguarding è fondamentale per garantire un ambiente sportivo sicuro e inclusivo e permettere alle ASD/SSD di orientarsi nell'affidare il compito a soggetti qualificati che offrano garanzia di affidabilità, autonomia e indipendenza.

Strategia per l'implementazione:

- ✓ Istituzionalizzazione del ruolo a livello CONI e degli enti affiliati autorizzati.
- ✓ Percorso formativo certificato con obbligo di aggiornamento.
- ✓ Definizione chiara delle funzioni e responsabilità.
- ✓ Sviluppo di un sistema di monitoraggio e segnalazione efficace.

- ✓ Incentivi per le organizzazioni sportive che adottano il modello safeguarding.

L'obiettivo è creare un sistema moderno, efficace e riconosciuto, capace di interagire con il sistema normativo di cui al D.lgs. 231/2001 e D.lgs 24/2023 (whistleblowing) e di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nello sport italiano.

Proposta

In particolare, con riferimento alla predisposizione di programmi e alla organizzazione di percorsi formativi, il CNDCEC e gli eventuali altri Ordini Professionali possono supportare le scuole di formazione del CONI, mettendo a disposizione la propria esperienza in ambito formativo e collaborando proattivamente attraverso:

- la Fondazione Nazionale Commercialisti – Formazione, ente istituito dal CNDCEC per l'organizzazione di master, corsi di formazione e aggiornamento, eventi in presenza e da remoto. Con riferimento a questi ultimi, la FNC-Formazione dispone già degli strumenti a tal fine necessari (piattaforma informatica e tecnici esperti);
- la rete degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per la diffusione delle iniziative formative;
- le Scuole di Alta Formazione, istituite a livello regionale ed extra-regionale dagli Ordini territoriali con il supporto degli enti locali e di altri enti e istituzioni individuate preventivamente dal CONI.

Dunque, tra le attività da svolgere in collaborazione alla luce del Protocollo CNDCEC-CONI ben può rientrare anche la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione dei percorsi formativi in oggetto. Resta inteso che tali attività formative potranno svolgersi anche in collaborazione con altri Ordini Professionali, a fronte di diversi e separati protocolli, e altri enti e istituzioni individuate e autorizzate preventivamente dal CONI.

6. Istituzione della figura del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni/safeguarding officer collegiale/monocratico

Infine, in relazione alle opportunità connesse alla nomina di un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni/safeguarding officer monocratico o collegiale, ferma restando la piena condivisione delle diverse esigenze relative, da un lato, a realtà più piccole e con una ridotta organizzazione e, dall'altro, a realtà di dimensioni più ampie e con una maggiore propensione al rischio, si osserva che nell'individuare i requisiti del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni/safeguarding officer monocratico debbano essere adottati criteri analoghi a quelli applicabili anche nel caso di un organo collegiale. In quest'ultimo caso, tuttavia, il coordinatore dell'organo di safeguarding dovrà essere individuato di volta in volta, tenendo conto delle specificità della singola realtà.

Safeguarding officer: organo monocratico

L'istituzione di un safeguarding officer unico è adatta a realtà più piccole, dove un singolo professionista può gestire le attività di tutela, protezione e prevenzione di abusi, discriminazioni e violenze.

Requisiti professionali del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni/safeguarding officer (monocratico):

Requisiti di professionalità o partecipazione al corso qualificante

Si veda punto 5 relativo alla sussistenza dei requisiti di professionalità o eventuale partecipazione al corso certificato dal Coni o enti affiliati autorizzati.

Safeguarding: organo collegiale

Per realtà più grandi, complesse o con una forte esposizione al rischio (es. federazioni sportive, organizzazioni internazionali, enti pubblici), può essere più efficace istituire un organo collegiale di *Safeguarding*.

Vantaggi di un organo collegiale:

- Maggiore competenza interdisciplinare
- Più trasparenza e controllo nei processi decisionali

- Migliore gestione delle segnalazioni, con divisione delle responsabilità
- Maggiore equilibrio tra protezione legale e supporto psicologico

Composizione di un organo collegiale di Safeguarding

L'organo dovrebbe includere almeno le seguenti professionalità:

- Coordinatore del *Safeguarding*:

Si veda punto 5 relativo al possesso dei requisiti di professionalità o eventuale partecipazione al corso certificato dal Coni o enti e istituzioni autorizzate.

- Componenti dell'organo collegiale:
 - 1) soggetti in possesso dei requisiti di professionalità di cui al punto precedente (si veda punto 5) o partecipazione al corso certificato dal CONI;
 - 2) assistenti sociali o educatori con comprovata esperienza in politiche di tutela, servizi sociali e protezione dei minori.

Normativa di riferimento e *best practices*; apporto dottrinale e operativo dei professionisti e Ordini competenti

L'istituzione di un organo di *safeguarding* deve essere in linea con:

- Leggi nazionali sulla tutela di minori e soggetti vulnerabili
- Normative internazionali, come la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e gli standard FIFA/EU
- Codici etici e Statuti interni delle organizzazioni affiliate
 - Linee guida ordini professionali in materia di compliance, D.lgs. 231/2001 e *safeguarding*
 - Linee guida normativa whistleblowing, in quanto compatibili

Di conseguenza, se l'organizzazione è piccola, può essere sufficiente un *safeguarding officer* unico con competenze interdisciplinari.

Se invece l'organizzazione è grande o complessa, un organo collegiale è più efficace per garantire tutela, trasparenza e una gestione più strutturata delle segnalazioni.

7. Nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni interno per le ASD/SSD di piccole dimensioni

Ogni associazione e società sportiva, sia professionistica che dilettantistica, ha oggi l'obbligo di nominare un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni il cui compito è quello di gestire eventuali segnalazioni di abusi, violenze e discriminazioni all'interno della struttura. Tale figura deve possedere competenze multidisciplinari in ambito giuridico, economico, psicologico e sportivo, garantendo così un approccio integrato alla tutela degli atleti e del personale coinvolto.

Allo scopo di venire incontro agli "enti di piccole dimensioni" sarebbe opportuno prevedere la possibilità che il ruolo di responsabile safeguarding dell'ASD/SSD sia ricoperto **anche da soggetti interni**, anche tesserati, in possesso dei sopraindicati requisiti di professionalità (si veda punto 5) oltreché di autonomia e indipendenza, a condizione che, qualora la scelta ricada su un soggetto interno all'organizzazione sociale, questi non sia coinvolto, neppure indirettamente, nello svolgimento di attività qualificate come a rischio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dei Principi CONI. Infatti, occorre prendere atto che in diverse realtà delle ASD/SSD ci sono tesserati o figure interne che possiedono o potrebbero possedere i requisiti di nomina di cui al punto 5; pertanto, la proposta consente di venire incontro alle esigenze delle ASD/SSD di piccole dimensioni. L'esclusione dalla nomina di soggetti che svolgono funzioni all'interno delle attività sensibili individuate dal modello organizzativo e dei soggetti di vertice delle ASD/SSD offre la garanzia di assenza di conflitti d'interesse. Tale soluzione è conforme sia alla normativa di cui al D.lgs. 231/2001 che al D.lgs. 24/2023 (whistleblowing) e ANAC in relazione al RPCT. Occorre rilevare la profonda analogia tra la normativa safeguarding e il sistema c.d. whistleblowing, introdotto dal D.lgs. 24/2023, in relazione all'adozione del sistema e dei canali di segnalazione delle condotte violative previste dal safeguarding.

Alla base del sistema delineato dal D.lgs. 24/2023, che ha imposto l'obbligo di adozione di un canale di segnalazione interno per determinate realtà anche private, vi è l'obiettivo dell'emersione di condotte in violazione di legge, del tutto simile agli obiettivi previsti dal sistema safeguarding. Pertanto, appare necessario trarre spunto dalla particolareggiata normativa whistleblowing, ovviamente con i relativi correttivi, per la nomina del gestore della segnalazione, per regolamentare il canale di segnalazione e per l'adozione dei relativi principi.

Anche in questo caso la normativa prevede che il canale di segnalazione possa essere affidato anche *“ad una persona o a un ufficio interno all'ente...”* che abbia i requisiti di autonomia (*“che va declinata in termini di indipendenza e imparzialità”* - si vedano le linee guida Anac di cui alla Delibera n. 478 del 26 novembre 2025). Ovviamente si rende necessario prevenire i conflitti d'interesse.

In tale prospettiva, appare più coerente prevedere un modello flessibile e proporzionato, che favorisca l'adozione della normativa safeguarding e consenta, per gli enti sportivi, la nomina di un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni interno purché dotato di adeguati requisiti di competenza, autonomia e assenza di conflitti di interesse, riservando soluzioni più strutturate alle realtà organizzativamente più complesse.

Proposta normativa di modifica dell'art. 5 comma 2 dei Principi fondamentali Osservatorio permanente del CONI

- Nel periodo: *“I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza”* si propone di espungere la seguente dicitura *“anche rispetto all'organizzazione sociale”*.
- Si propone di inserire il seguente periodo: *“Le associazioni e società sportive dilettantistiche di piccole/medie dimensioni possono nominare un*

responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni interno, anche tra i propri tesserati o associati, a condizione che, qualora la scelta ricada su un soggetto interno all'organizzazione sociale, questi non sia coinvolto, anche indirettamente, nello svolgimento di attività sensibili qualificate come a rischio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dei presenti Principi fondamentali, che sia garantita l'assenza di conflitti d'interesse, fermi restando i requisiti di competenza, professionalità e autonomia. In ogni caso è esclusa la nomina degli organi di vertice della ASD/SSD”.

8. Introduzione della figura del c.d. “safeguarding condiviso”

La proposta coniuga le esigenze di razionalizzazione dei costi e degli adempimenti con quelle di garanzia di professionalità del soggetto chiamato a svolgere il ruolo di responsabile safeguarding. Quest'ultimo, per quanto ampiamente illustrato in relazione, dovrebbe essere un soggetto in possesso dei requisiti di professionalità sopra indicati o, in alternativa, essere:

- certificato dal CONI o ente affiliato autorizzato;
- iscritto in apposito albo tenuto dal CONI o dell'ente autorizzato;
- autorizzato a ricoprire l'incarico per un numero massimo di realtà sportive afferenti a una medesima FSN, DSA o EPS;
- formato e periodicamente aggiornato.

Di conseguenza, appare corretto che a tale soggetto sia richiesto il possesso di esperienze e competenze specifiche, documentate da appositi percorsi formativi. In tal senso, dovrà aversi cura di non escludere, tra le lauree, quelle che in qualsiasi modo consentono di acquisire conoscenze nell'ambito oggetto di esame e, in ogni caso, di non restringere in modo eccessivo il perimetro di identificazione degli eventuali soggetti interessati.

Molto utile appare, inoltre, la suddivisione delle varie tipologie di sport a seconda del livello di rischio ad esse associato, in quanto consente di effettuare degli accorpamenti

e di evitare che al responsabile “condiviso” vengano affidate ASD e SSD che svolgono discipline molto differenti tra loro.

In questa ottica sarebbe opportuno che siano le Federazioni e APS a individuare e condividere soggetti che possano svolgere questo compito per le proprie affiliate di minori dimensioni.

Settori di rischio differenziati per tipologia di sport

Un elemento chiave per l'efficacia del modello è la classificazione degli sport in base ai settori di rischio, così da assegnare il responsabile safeguarding a realtà sportive omogenee.

Esempi di differenziazione dei settori di rischio:

- *Sport individuali ad alto contatto* (es. ginnastica, arti marziali, lotta, scherma)
 - Maggiore rischio di dinamiche di abuso e molestie dato il contatto fisico diretto
 - Necessità di protocolli chiari per l'interazione tra allenatori e atleti
- *Sport di squadra* (es. calcio, pallavolo, pallacanestro, rugby, hockey)
 - Rischio di dinamiche di discriminazione o bullismo di gruppo
 - Necessità di focus su tutela dei minori e inclusione sociale
- *Sport acquatici* (es. nuoto, pallanuoto, tuffi, canottaggio)
 - Esigenza di maggiore attenzione alle strutture e spogliatoi
 - Monitoraggio su possibili abusi in contesti semi-privati
- *Sport motoristici e di tiro* (es. motociclismo, kart, tiro a segno, tiro con l'arco)
 - Attenzione al rischio psicologico legato alla pressione competitiva
 - Focus sulla gestione dei rapporti tra tecnici e atleti minorenni

Vantaggi della differenziazione dei settori di rischio:

- ✓ Permette di assegnare responsabili con competenze specifiche per il tipo di sport
- ✓ Garantisce una migliore comprensione delle dinamiche di rischio
- ✓ Evita che un solo responsabile debba occuparsi di discipline molto diverse tra loro

Proposta

È evidente che la formalizzazione della figura del responsabile safeguarding “condiviso” passi attraverso apposita regolamentazione del CONI e, a cascata, delle FSN/DSA/EPS

Al riguardo, il CONI potrebbe adottare un regolamento generale contenente le indicazioni di massima per la nomina del responsabile condiviso, lasciando alle FSN, DSA e EPS il compito di disciplinare gli aspetti specifici legati alla individuazione della figura per ambiti di attività sportiva (come detto, anche in funzione del differente livello di rischio).

Sotto questo aspetto, si condivide la proposta, discussa nel corso della riunione del 12 marzo u.s., di individuare a carico degli enti sportivi (ASD/SSD) una quota minima da versare - a titolo di contributo - ai fini dell’ottenimento di un servizio esterno a garanzia della qualità dei controlli.

Resta ferma la possibilità per ciascun ente sportivo di scegliere autonomamente i soggetti cui conferire l’incarico di safeguarding.

9. Razionalizzazione e semplificazione delle articolazioni territoriali –delle FSN, DSA e APS

L’art. 2, comma 3 dei Principi CONI (**nonché la nota del 15 luglio 2024 dell’Osservatorio del CONI**) viene interpretato nel senso che le articolazioni territoriali devono nominare un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Ne consegue che si avrà un responsabile delle politiche di safeguarding dell’ente nazionale, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni delle articolazioni

territoriali dell'ente nazionale e un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni per ogni singola ASD/SSD affiliata all'ente nazionale.

In tal senso, potrebbe valutarsi la possibilità di modificare l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 3 dei Principi CONI. Va sul punto considerato che le articolazioni territoriali, specie degli EPS, pur essendo enti giuridicamente autonomi, svolgono funzioni di rappresentanza dell'ente medesimo; di conseguenza, in un sistema di prevenzione safeguarding esse non possono essere considerate e gestite al pari delle ASD/SSD affiliate. Il rischio elevato è quello di creare molteplici figure di safeguarding, con la conseguenza di una potenziale sovrapposizione dei compiti – dispersione dei flussi informativi – e difficoltà di coordinamento tra diversi organi. In ogni caso, eventuali (e residuali) segnalazioni su condotte poste in essere da soggetti appartenenti a tali articolazioni (o condotte consumate durante gli eventi organizzati da quest'ultimi) potranno comunque essere destinate al responsabile delle politiche di safeguarding dell'Organismo sportivo di appartenenza.

Proposta di modifica dell'art. 2, comma 3 dei Principi CONI

- Dopo il periodo *“Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite uniformano la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture federali, ai presenti Principi Fondamentali, per quanto compatibili”* si propone di inserire il seguente periodo ***“Resta nella facoltà delle articolazioni territoriali degli Organismi Sportivi di procedere alla nomina di un responsabile safeguarding, ma ai soli fini di promozione e prevenzione di un sistema di tutela, con finalità, quindi, prevalentemente di sensibilizzazione e di formazione. In tale circostanza i compiti previsti dal safeguarding nelle articolazioni territoriali dovranno essere demandati al responsabile delle politiche di safeguarding nazionale dell'ente.***

L'applicazione delle sanzioni è di competenza degli organi previsti dagli statuti o regolamenti dei singoli Organismi Sportivi.”

10. Introduzione di una procedura di segnalazione da parte dei minori (“Child friendly”)

Appare necessario prevedere principi e modalità per la redazione di una procedura di segnalazione che, da un lato, si ispiri ai principi del sistema whistleblowing e, dall'altro, permetta di individuare strumenti che consentano delle modalità di segnalazione che possano essere attuate anche da parte dei minori, di abusi, violenze, discriminazioni.

A tal fine, che si tratti di lettere scritte, e-mail, numeri dedicati, chat/chatbot online, è assolutamente necessario blindare tali strumenti al fine di garantire la riservatezza delle segnalazioni e, soprattutto, la sicurezza dei segnalanti. In tale ottica, lo strumento di gran lunga preferibile (e tutelante) appare quello del colloquio con un responsabile safeguarding, previo appuntamento anche per il tramite di un adulto di fiducia.

L'introduzione della c.d. *Segnalazione semplificata - procedura “Child friendly”* permette alle persone di minore età di effettuare una segnalazione facilmente accessibile, comprensibile, adatta alle loro esigenze e rispettosa dei loro diritti.

La procedura ha lo scopo di fornire un canale chiaro e sicuro attraverso il quale i minori possono segnalare situazioni di disagio, abusi, discriminazioni o qualsiasi altro comportamento inappropriato o dannoso all'interno dell'ambito sportivo. In forza di ciò, esclusivamente per i minorenni, possono essere consentite o predisposte forme di raccolta della segnalazione diverse dalla compilazione del modulo (lettere scritte, e-mail, telefonata, colloquio o altra modalità) soprattutto per incoraggiare le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi a segnalare ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso. La procedura deve garantire che tutte le segnalazioni siano trattate con serietà, riservatezza e tempestività (cfr., a titolo di esempio, Save the Children www.savethechildren.it).

Procedura “Child friendly” per la segnalazione da parte dei minori

Obiettivo:

Fornire ai minori un sistema di segnalazione sicuro, accessibile e rispettoso dei loro diritti, affinché gli stessi possano denunciare abusi, discriminazioni o situazioni di disagio nell’ambito sportivo, garantendo protezione, riservatezza e tempestività nella gestione delle segnalazioni.

A tale scopo, in considerazione della delicatezza del sistema procedurale della segnalazione, **si suggeriscono** di seguito alcuni principi e prescrizioni che possono contribuire a supportare gli enti nella redazione della propria procedura di segnalazione. Infatti, nella prassi si rileva una difficoltà, da parte delle ASD e SSD di piccole dimensioni, di redigere una procedura di segnalazione senza l’intervento di esperti e specialisti della materia (di cui devono sopportare i costi).

a. Principi fondamentali della procedura

Accessibilità → La procedura deve essere semplice e comprensibile per bambini e adolescenti.

Multicanalità → Devono essere previste diverse modalità di segnalazione, oltre al modulo scritto.

Sicurezza e riservatezza → Protezione dell’identità del minore e gestione discreta della segnalazione.

Tempestività → La segnalazione deve essere raccolta e trattata rapidamente per prevenire ulteriori danni.

Supporto e protezione → Il minore deve sentirsi ascoltato e protetto, senza il rischio di ripercussioni.

Gestione conflitti d’interesse → Individuazione e gestione di eventuali conflitti d’interesse e inerzia da parte del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Strumenti di segnalazione “Child friendly”

Per facilitare la segnalazione devono essere messi a disposizione dei minori diversi canali, affinché possano scegliere quello più adatto alle loro esigenze e al loro livello di confidenza.

A tal fine, è necessario adottare una procedura di segnalazione da parte delle ASD/SSD che preveda i seguenti requisiti minimi:

- 1) Individuazione ambito soggettivo di coloro che possono effettuare la segnalazione e del soggetto che riceve la segnalazione (chi sono i soggetti che possono effettuare la segnalazione e soggetto che riceve la segnalazione).
- 2) Individuazione ambito oggettivo della segnalazione: descrizione delle condotte che possono essere oggetto della segnalazione, gestione segnalazioni infondate e anonime, ecc.
- 3) Individuazione misure di protezione del segnalante, tra cui l'adozione di misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria di cui ai Principi previsti dall'osservatorio permanente del CONI.
- 4) Previsione dell'obbligo di riservatezza, divieto di discriminazione, penalizzazione e ritorsione e trattamento dei dati personali.

È necessario prevedere il rispetto della normativa privacy o whistleblowing (qualora compatibile) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riservatezza e il divieto di ritorsione e del trattamento dei dati personali. Pertanto, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni, salvo incorrere nelle diverse responsabilità previste dall'ordinamento e dal Modello sportivo e dal codice di condotta.

- 5) Sanzioni in caso di violazioni

Al fine del rispetto della procedura e del modello sportivo è necessario prevedere delle sanzioni a carico dei soggetti che violano le prescrizioni. Le sanzioni devono essere previste ed esplicitate nel modello sportivo della ASD/SSD.

- 6) Modalità di comunicazione della segnalazione. Le segnalazioni dovranno prevedere, almeno per i minori:

- lettera scritta (consegnata a un responsabile safeguarding in busta chiusa);
- e-mail dedicata (con risposta garantita entro un tempo prestabilito, es. 48 ore) oppure modalità informatica che faciliti l'accesso per i minori;
- numero di telefono dedicato (con operatori formati per rispondere ai minori in modo accogliente);
- chat o chatbot online;
- colloquio con un responsabile safeguarding (con richiesta di appuntamento diretto o segnalazione tramite un adulto di fiducia).

Pertanto, sarà necessario attivare le seguenti modalità di segnalazione:

- **Forma scritta senza formalità** che consenta l'invio tramite e-mail, oppure con modalità informatica che faciliti l'accesso per i minori, posta ordinaria, cassette postali safeguarding posizionate all'interno della sede della ASD/SSD che potranno essere aperte solo dal responsabile safeguarding. Le modalità non sono alternative ma devono essere tutte presenti all'interno dell'ASD/SSD. In ogni caso potrà essere attivata anche una piattaforma dedicata che sostituisca l'invio con modalità tramite e-mail e che garantisce una riservatezza maggiore.
- **Forma orale** (incontro diretto con responsabile safeguarding – anche fissando incontro tramite linea telefonica o messaggistica).

b. Strumenti di supporto per i minori

La procedura di segnalazione dovrà essere redatta anche con forme e modalità accessibili ai minori.

- ✓ Spiegazioni con linguaggio chiaro e comprensibile → Creazione di materiali informativi specifici per fasce d'età diverse.
- ✓ Video o fumetti informativi → Per spiegare in modo semplice cosa fare se si subisce un abuso o una discriminazione.
- ✓ QR Code su manifesti nei centri sportivi → Scansionabili per accedere rapidamente alla piattaforma di segnalazione.

c. Casi di conflitto d'interesse o inerzia del gestore della segnalazione

La procedura di segnalazione deve prevedere i casi di conflitto d'interesse del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o di inerzia dello stesso (mancata risposta alla segnalazione) e, in tal caso, prevedere l'inoltro e la gestione da parte del segnalante ad altro soggetto competente. In considerazione della struttura del sistema safeguarding è possibile prevedere l'inoltro della segnalazione direttamente al responsabile delle politiche di safeguarding motivando, eventualmente, le cause di conflitto d'interesse.

d. Eventuale condivisione della gestione della segnalazione con il responsabile nazionale delle politiche di safeguarding

È facoltà per le FSN, DSA e EPS prevedere per le ASD/SSD di piccole e medie dimensioni che, nei casi più complicati che necessitano di particolari professionalità, la gestione della segnalazione sia condivisa con il responsabile nazionale delle politiche di safeguarding il quale, se non ha al suo interno tali competenze, potrà avvalersi di soggetti specializzati le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione alle singole problematiche.

e. Modalità di conservazione della documentazione inerente alla segnalazione.

Secondo la normativa privacy o whistleblowing di riferimento.

Procedura di gestione di segnalazione
--

Fase 1: Accesso alla segnalazione

Il minore può effettuare la segnalazione attraverso uno dei canali sopra elencati.

Tutte le ASD/SSD devono garantire la visibilità delle modalità di segnalazione, esponendo materiali informativi nei centri sportivi e informando atleti e famiglie.

Fase 2: gestione della segnalazione

La segnalazione viene gestita dal responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o, in caso di conflitto d'interesse o inerzia, dal responsabile delle politiche di safeguarding.

Se la segnalazione è scritta (lettera, e-mail, chat), il responsabile deve rispondere tempestivamente, entro un termine congruo, per confermarne la ricezione e rassicurare il minore.

Se la segnalazione è telefonica o tramite colloquio, il responsabile deve ascoltare con empatia e senza fare pressioni, ponendo domande aperte e non suggestive e, qualora richiesto, deve fissare un incontro tempestivamente, tenendo conto delle esigenze del segnalante.

Fase 3: preventiva adozione di provvedimenti di risposta rapida (*quick response*) in caso di presunti comportamenti lesivi (*ex art 7, co.1, lett. a*), Principi osservatorio permanente del CONI).

Il responsabile *safeguarding*, acquisita in qualsiasi modo la segnalazione, adotta ogni iniziativa necessaria e in via d'urgenza per la prevenzione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, per impedire la reiterazione della violazione e consentire l'immediata cessazione della condotta oggetto della violazione. A tal fine, l'organo competente, sulla base di segnalazioni circostanziate, potrà disporre:

- (i) la sospensione temporanea del presunto autore della condotta;
- (ii) il divieto temporaneo di accesso ai locali dell'ente;
- (iii) il divieto temporaneo di partecipare agli eventi organizzati dall'ente;
- (iv) altre misure previste dal modello sportivo della SSD/ASD.

I provvedimenti adottati dovranno rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quale la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima).

Fase 4: attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in piena autonomia e nel rispetto delle garanzie e delle misure di protezione, nonché nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e riservatezza, effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano utilmente riferire sui fatti segnalati, nonché la raccolta di documentazione e/o di informazioni.

Di seguito si indicano le modalità di gestione della segnalazione che, in ogni caso, è disciplinata dal regolamento di gestione dell'ufficio interno preposto a ricevere la stessa.

Per lo svolgimento delle già menzionate attività, il responsabile può avvalersi di soggetti con specifiche competenze professionali, in qualità di ausiliari.

All'esito dell'attività istruttoria - o immediatamente nei casi di urgenza - il responsabile provvede alla chiusura della gestione della segnalazione:

- 1) archiviando la segnalazione qualora risulti infondata;
- 2) trasmettendo all'organo competente con poteri disciplinari (organo ASD/SSD) l'esito dell'attività istruttoria per eventuale l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;
- 3) trasmettendo la segnalazione all'autorità competente (Procura, Forze dell'Ordine, Servizi Sociali)

Fase 5: protezione del minore e azioni di follow-up

Garanzia di protezione → Il minore deve essere messo al sicuro da possibili ritorsioni.

Supporto psicologico e legale → Se necessario, il minore deve avere accesso a un professionista di supporto.

Coinvolgimento della famiglia solo se appropriato → In alcuni casi, i genitori potrebbero non essere una risorsa sicura (es. abusi familiari).

Fase 6: conclusione e monitoraggio

Il responsabile *safeguarding* deve assicurarsi che la situazione sia risolta in modo adeguato.

Monitoraggio post-segnalazione → Verifica periodica del benessere del minore, garantendo discrezione.

f. Misure di sicurezza per la gestione delle segnalazioni

Protezione dei dati e riservatezza

- ✓ Le segnalazioni devono essere registrate in modo anonimo e protetto.
- ✓ Solo il personale autorizzato può accedere alle informazioni.
- ✓ Nessuna segnalazione deve essere resa pubblica

Formazione del personale per la raccolta delle segnalazioni

- ✓ I responsabili safeguarding devono essere formati per gestire segnalazioni nei confronti dei minori in modo non invasivo.
- ✓ Devono essere adottati protocolli di comunicazione chiari per evitare domande che possano compromettere la testimonianza del minore.

Implementazione della procedura e sensibilizzazione (azioni per rendere la procedura operativa)

- ✓ Obbligo di adozione di una procedura di segnalazione anche con forme e modalità accessibili ai minori.
- ✓ Creazione di una piattaforma digitale dedicata per segnalazioni “child friendly”.
- ✓ Distribuzione di materiali informativi e guide per atleti e famiglie.
- ✓ Formazione obbligatoria per allenatori e dirigenti sportivi sulla tutela dei minori e gestione delle segnalazioni.
- ✓ Collaborazione con organizzazioni specializzate e autorizzate dal CONI per migliorare il sistema di protezione.

Azioni di sensibilizzazione:

- ✓ Campagne informative nelle scuole e nei centri sportivi per spiegare ai minori i loro diritti.

- ✓ Giornate di sensibilizzazione safeguarding, con testimonianze e workshop interattivi.
- ✓ Utilizzo di social media e strumenti digitali per raggiungere i giovani in modo efficace.

Benefici della procedura segnalazione “Child friendly”:

- Facilita la denuncia di abusi e discriminazioni da parte dei minori.
- Aumenta la sicurezza e la fiducia degli atleti più giovani nel sistema sportivo.
- Evita che situazioni gravi rimangano nascoste per paura o difficoltà nel segnalare.
- Promuove un ambiente sportivo più etico e rispettoso.

Prossimi passi:

- Formalizzazione della procedura nei regolamenti
- Creazione di strumenti digitali e campagne informative.
- Formazione continua del personale sportivo e safeguarding.

L'adozione di una procedura che abbia questi requisiti garantirebbe una protezione reale ed efficace per tutti i minori che praticano sport, contribuendo a costruire un ambiente sicuro, accogliente e rispettoso dei diritti dei giovani atleti.

Norme di coordinamento

Il coordinamento applicativo delle presenti novità, anche in relazione ai rapporti con la Procura Generale del CONI, e l'eventuale adozione di ulteriori indirizzi operativi saranno demandati a successivi atti del CONI, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento dell'ordinamento sportivo nazionale, anche al fine di delineare lo scambio di informazioni tra i diversi organi competenti.

11. Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto osservato, emerge con evidenza il fondamentale ruolo che il CONI può svolgere nel fornire un supporto concreto alle realtà associative sportive di minori

dimensioni, chiamate ad adeguarsi alla normativa vigente secondo parametri non sempre realistici alla luce del principio di proporzionalità.

In tal senso, la Commissione paritetica CONI-CNDCEC può supportare il CONI nella progettazione – e nella successiva realizzazione – di iniziative finalizzate allo snellimento e alla semplificazione degli adempimenti, seppur nel rigoroso rispetto della norma.

Le proposte discusse e condivise dalla Commissione riguardano essenzialmente:

- la professionalizzazione della figura del responsabile safeguarding;
- la nomina condivisa del responsabile safeguarding nelle realtà associative di minori dimensioni, previo versamento di un contributo di entità minima;
- la semplificazione per gli enti di ridotte dimensioni anche attraverso modifiche dei Principi dell'osservatorio permanente del CONI e delle Linee guida emanate dal CONI;
- la redazione di una procedura di segnalazione;
- la costituzione di Comitati territoriali safeguarding (che dovrebbero coadiuvare e supportare il Comitato permanente centrale del CONI);
- la predisposizione di schemi semplificati di MOCAS per le realtà di minori dimensioni e di modelli integrati MOCAS-231 per quelle più grandi.

Per la realizzazione di tali proposte dovrà essere seguita la seguente *road-map*:

- analisi dei principali dati numerici relativi alle associazioni (da richiedere al CONI);
- allineamento con il CONI e la Procura Generale dello Sport;
- redazione di una proposta unitaria;
- confronto con gli organismi sportivi.

I lavori della Commissione Paritetica CONI-CNDCEC hanno rappresentato un'importante occasione di confronto interistituzionale e multidisciplinare su tematiche

centrali per il presente e il futuro del sistema sportivo italiano, alla luce delle novità introdotte dalla recente riforma.

L'analisi condotta ha evidenziato, da un lato, il valore degli strumenti giuridici e organizzativi introdotti – in particolare i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva (MOCAS), i codici di condotta e le figure del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (safeguarding officer) e del responsabile per le politiche di safeguarding – quali presidi fondamentali a tutela della legalità, della trasparenza, del rispetto dei principi etici e della protezione dei diritti delle persone, soprattutto minori. Dall'altro lato, sono emerse criticità applicative, soprattutto in relazione alla sostenibilità organizzativa e finanziaria degli adempimenti per le associazioni e società sportive dilettantistiche di minori dimensioni.

In tale contesto, la Commissione ha formulato proposte concrete e operative orientate alla semplificazione, alla proporzionalità e all'equilibrio tra esigenze regolatorie e capacità gestionale degli enti sportivi. Tali proposte intendono non solo migliorare l'efficacia degli strumenti previsti dalla normativa, ma anche favorire una loro applicazione uniforme, sostenibile e realmente accessibile all'intero sistema sportivo nazionale, valorizzando le buone pratiche e la responsabilizzazione degli attori coinvolti.

L'auspicio condiviso è che il lavoro svolto possa costituire un contributo utile per le istituzioni competenti, per le Federazioni sportive, per il mondo professionale e, più in generale, per tutti i soggetti che operano a vario titolo nel settore, affinché le innovazioni introdotte dalla riforma possano tradursi in una effettiva crescita qualitativa dell'organizzazione sportiva italiana.

La Commissione sottolinea, infine, l'importanza di proseguire lungo la strada del dialogo permanente tra il sistema sportivo e il mondo delle professioni, valorizzando strumenti di supporto, formazione e accompagnamento dedicati, capaci di rafforzare la cultura della legalità e dell'integrità nello sport, senza trascurare le esigenze di sostenibilità e semplificazione, oggi più che mai necessarie.

Commissione Paritetica CONI –CNDCEC. Relazione riepilogativa dei lavori svolti: luci e ombre.

(Di Barbara Agostinis)

La relazione presentata dalla commissione paritetica CONI – CNDCEC in materia safeguarding è pregevole sotto molteplici aspetti.

Il documento presenta invero un'analisi puntuale della situazione relativa alle safeguarding policies offrendo soluzioni innovative ed efficaci, “calibrate” alle esigenze delle varie realtà sportive e diversificate in base alle dimensioni e caratteristiche dei sodalizi.

Se, da un lato, è evidente che i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva (mog) e codici di condotta debbano essere “cuciti su misura”, dall'altro, non può trascurarsi la necessità di assicurare la sostenibilità di tali adempimenti soprattutto per i sodalizi con minori risorse.

Simili considerazioni hanno portato la Commissione a ipotizzare la creazione di modelli organizzativi differenziati, effettivamente ed efficacemente applicabili ai sodalizi, tenendo conto di alcuni parametri (si pensi al numero di tesserati, alla prevalenza o meno di minori, al fatturato annuo, alla tipologia associativa o societaria dell'ente, al livello competitivo, nonché alla valutazione del rischio).

Riflessioni analoghe possono essere svolte riguardo alla figura del responsabile safeguarding. La constatazione della difficoltà di individuare un soggetto disposto ad accettare la nomina, nonché della complessità dell'organizzazione della attività soprattutto per le realtà associative minori e' alla base dell'idea di creare un responsabile safeguarding “condiviso” idoneo ad abbattere i costi di gestione e a snellire l'organizzazione della procedura. Non si comprende, tuttavia, l'idea di includere i dottori commercialisti tra le figure professionali idonee a essere nominate responsabile safeguarding, considerato, tra l'altro, che non risultano materie economiche tra le competenze richieste.

Assolutamente condivisibile è anche la proposta di istituire corsi qualificanti organizzati dal CONI e dagli enti e istituzioni autorizzate, finalizzati a garantire l'acquisizione di skills specifiche sui temi attinenti alle safeguarding policies.

L'attivazione di un corso di formazione centralizzato, con contenuti e modalità omogenei, rappresenta una soluzione non solo in grado di assicurare uniformità del percorso formativo, bensì anche idonea a sottrarre tale ambito al business creato da professionisti in cerca di nuovi spazi di mercato, non sempre provvisti delle competenze necessarie.

Non possono tuttavia sottacersi alcune criticità riscontrabili nell'ambito del documento.

In particolare, la previsione per cui “con riferimento alla predisposizione di programmi e alla organizzazione di percorsi formativi, il CNDCEC e gli eventuali altri Ordini Professionali possono supportare le scuole di formazione del CONI, mettendo a disposizione la propria esperienza in ambito formativo e collaborando proattivamente attraverso la Fondazione Nazionale Commercialisti, la rete

degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per la diffusione delle iniziative formative” sembra invero concedere priorità alla figura dei dottori commercialisti, laddove, trattandosi di questioni giuridiche, è necessario coinvolgere professionalità provviste di esperienza e conoscenze specifiche, esperte in diritto dello sport, in generale, e in materia di safeguarding in particolare. L’affermazione per cui che tali attività formative potranno svolgersi anche in collaborazione con altri Ordini Professionali, a fronte di diversi e separati protocolli, e altri enti e istituzioni individuate e autorizzate preventivamente dal CONI sembra aprire nuovi scenari in virtù della possibilità di predisporre protocolli con l’ordine degli avvocati e le associazioni maggiormente rappresentative in materia di sport. Il fatto che la relazione sottolinei (in conclusione) l’importanza di proseguire il dialogo permanente fra il mondo sportivo e il sistema delle professioni offre la possibilità di estendere tale dialogo anche a professioni che presentano competenze specifiche in materia di safeguarding policies.